



FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

IL DECRETO SUI FITOSANITARI DESTINATI AD UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 n. 33. È stato tanto atteso ma

Non sono certo una novità i contenuti almeno per chi ci segue con continuità, perché sono mesi che il decreto è stato confezionato ed è rimasto in attesa dell'espletamento delle procedure burocratiche necessarie alla pubblicazione e sono mesi che ne scriviamo. Ma una sintesi delle parti di interesse è necessario per ricordare con precisione prescrizioni ed adempimenti. In primo luogo è necessario precisare che il decreto diverrà applicabile dopo 15 giorni dalla pubblicazione e pertanto dal 2 maggio 2018.

In primo luogo è necessario ricordare che il decreto pone alcuni limiti importanti ai requisiti dei prodotti idonei ad essere autorizzati come *fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali*. Sono certo prescrizione che comportano adempimenti ai produttori, ma le conseguenze si ripercuoteranno sulla filiera tutta, perché alla fine il numero dei prodotti che saranno vendibili ed utilizzabili per coloro che essendo utilizzatori non professionali, non posseggono un patentino (certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo), saranno in quantità sicuramente più contenuta rispetto ad ora.

Come identificarli

Sulla confezione dovrà essere riportata la dicitura “prodotto destinato ad utilizzatori non professionali”. Si distinguono 2 tipi:

- i prodotti per piante ornamentali indicati con la sigla PFnPO
- i prodotti impiegabili su piante edibili identificati dalla sigla PFnPE

Le sigle PFnPO o PFnPE saranno riportati di fianco al nome commerciale del prodotto.

Dall'entrata in vigore del decreto riguardante *i prodotti destinati ad utilizzatori non professionali*, le aziende produttrici hanno 45 giorni di tempo per presentare la richiesta di autorizzazione e di approvazione delle nuove etichette. In mancanza di una risposta del ministero della salute, dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta, quest'ultima si ritiene accettata secondo la formula del silenzio assenso. Questo significa che trascorsi 105 giorni dall'entrata in vigore del decreto (2 maggio 2018) e quindi dopo il 16 agosto 2018 si potranno vendere ad utilizzatori privi del patentino solo i prodotti che recano in etichetta la dicitura “prodotto destinato ad utilizzatori non professionali”. Ogni altro prodotto potrà essere venduto solo esibendo il patentino.

Oltre alla frase e alle sigle di cui sopra, in etichetta sarà indicata la data di scadenza del periodo transitorio (v. il paragrafo: “*Il periodo transitorio*”)



FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

Le condizioni di registrazione

Il concetto sul quale si basano le condizioni per la registrazioni di questo tipo di fitosanitari è che l'utilizzatore che non è in possesso del patentino (utilizzatore non professionale) non essendo sottoposto all'obbligo di formazione, non è comunemente in possesso di un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e l'ambiente connessi all'uso, e neppure delle competenze per la corretta adozione di misure di protezione per l'uomo e l'ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.

Conseguenza di tali considerazioni è che per procedere alla domanda di registrazione le aziende produttrici devono effettuare una valutazione del rischio secondo procedure standard indicate in apposite norme. L'autorizzazione viene concessa se, in virtù della valutazione di cui sopra, il prodotto può essere impiegato senza impiegare dispositivi di protezione quali maschere o guanti o altro. Viene da sé che molti fitosanitari fino a ieri veduti senza patentino non potranno essere autorizzati per la vendita a utilizzatori privi di patentino.

Un'ulteriore limitazione riguarda le formulazioni e le taglie delle confezioni destinate ad utilizzatori che non possiedono il patentino. Per quanto riguarda le formulazioni, non sono ammesse le formulazioni in granuli o in polvere per trattamenti a secco ad eccezione delle esche granulari. Nel caso di formulati in polvere o granuli da sciogliere in acqua è consentita la sola formulazione mono dose tipo sacchetto idrosolubile o pastiglia da sciogliere in

Nel caso dei PFnPE la taglia massima autorizzabile non deve superare il quantitativo necessario per il trattamento di una superficie massima di

- 500 mq per orto e frutteto
- 5000 mq per vigneto, uliveto e cereali

Nel caso dei PFnPO

- Per i prodotti pronti all'uso sono ammesse taglie inferiori o uguali a 1000 ml o 200 gr
- Per i prodotti da utilizzare dopo aggiunta di acqua sono ammesse taglie che consentono la preparazione di 3 lt di soluzione.

Da queste limitazioni appare evidente che gran parte degli utilizzatori che non svolgono un'attività agricola professionale e che in questi anni hanno potuto operare ed utilizzare una quantità relativamente elevata di prodotti fitosanitari che non richiedevano la disponibilità del patentino troveranno grandi difficoltà a proteggere le proprie colture. È questo il motivo per cui negli ultimi anni Compag si è prodigata per favorire il sistema di formazione ed ha stimolato le rivendite ad informare i propri clienti.



FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

Il periodo transitorio

Dall'entrata in vigore del decreto destinato ad utilizzatori non professionali (2 maggio 2018), si potranno continuare a vendere agli utilizzatori non professionali i prodotti immessi precedentemente in commercio che non riportano in etichetta i simboli della colonna 1 o le frasi della colonna 3 della tabella di seguito riportata ma con delle limitazioni:

a) **per 6 mesi** (fino al 2 novembre 2018), se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi.

b) **per 24 mesi** (fino al 2 maggio 2020), se pronti all'uso, oppure se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato non superiore a 500 (cinquecento) millilitri o grammi.

Quando un'azienda ottiene l'approvazione della nuova etichetta con la dicitura "prodotto destinato ad utilizzatori non professionali" dovrà farla pervenire ai vari soggetti della filiera ed i rivenditori dovranno fornirla agli utilizzatori. Dopo il 16 agosto 2018 i prodotti per i quali non è stata fornita la nuova etichetta con la dicitura "prodotto destinato ad utilizzatori non professionali" potranno essere forniti ai soli detentori di patentino. È consigliabile che le rivendite che fin da ora acquistano prodotti fitosanitari per la vendita al minuto, richiedano al fornitore che siano conformi alle nuove disposizioni.

IPPO attualmente sul mercato potranno continuare ad essere venduti **per 24 mesi** (fino al 2 maggio 2020) a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

Disposizioni per la vendita

- la vendita dei PFnPO è libera mentre i PFnPE possono essere venduti solo in rivendite autorizzate
- i prodotti PFnPE dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei dati di vendita che annualmente devono essere inviati al Sian del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- il decreto rende obbligatorio apporre nella rivendita dei cartelloni che esplicitino al pubblico la pericolosità dei prodotti fitosanitari e le precauzioni da adottare. Compag sta elaborando tali cartelloni da mettere a disposizione dei propri associati
- sarà anche obbligatorio informare l'utilizzatore se il prodotto ha subito modifiche e l'eventuale periodo di smaltimento delle scorte. Per questo consigliamo di apporre nel punto vendita gli elenchi dei prodotti revisionati che periodicamente inviamo
- la vendita dei PFnPO e PFnPE ad utilizzatore in possesso del patentino dovrà essere registrata nell'apposito registro di carico-scarico.



FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
PITTOGRAMMA DI PERICOLO e AVVERTENZA	CLASSE e CATEGORIA DI PERICOLO	INDICAZIONE DI PERICOLO
 (GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITA' ACUTA (cat.4)	H302 – Nocivo se ingerito. H312 – Nocivo per contatto con la pelle. H332 – Nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H335 – Può irritare le vie respiratorie
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE, categoria supplementare – Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 – A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie